

Il resident non domiciled inglese

Aspetti teorici, profili critici e soluzioni operative nel contesto pre- e post-Brexit



Gabriele Schiavone
Chartered Accountant, SGS & Partners

Il presente contributo si sofferma, dopo un doveroso inquadramento teorico, sugli aspetti critici ed operativi del regime anglosassone del resident non domiciled, nel contesto della pianificazione fiscale internazionale e alla luce delle novità normative attuali.

I. Residenza e domicilio nel diritto tributario UK.....	129
A. La residenza.....	129
B. Il domicilio	130
II. Il domicilio ai fini successori.....	130
III. La remittance e l'utilizzo dei fondi esteri in UK	131
IV. La remittance charge.....	132
V. Il residente non domiciliato nell'ambito della pianificazione fiscale internazionale, la novità Brexit e il neo residente italiano.....	133

I. Residenza e domicilio nel diritto tributario UK

Residenza e domicilio di una persona fisica sono fattori fondamentali nel determinare l'assoggettamento tributario nel Regno Unito (UK)[1]. Gli individui che sono residenti e domiciliati sono assoggettati a tassazione sui redditi ovunque prodotti (*the arising basis*), a prescindere dalla circostanza che siano utilizzati (o come vedremo "rimessi") in UK.

A. La residenza

Storicamente, il Regno Unito non aveva una nozione legislativamente predefinita di residenza, la cui nozione si basava sui precedenti giurisprudenziali e sulla prassi di *HM Revenue & Customs* (HMRC). Con l'obiettivo di apportare maggior chiarezza, dal 6 aprile 2013 è stato introdotto legislativamente un insieme di norme (*statutory residence rules* – FA 2013. Sch 43)

[1] Per Regno Unito (o semplicemente UK) si intende, ai fini del presente articolo ed in particolare come vedremo nel seguito ai fini della *remittance*, l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord (e non ad esempio le dipendenze della corona britannica quali l'Isola di Man, Jersey e Guernsey).

che, seppur alquanto complesse, hanno creato un *framework* sufficientemente chiaro al fine di determinare la residenza.

Al fine di determinare la residenza di un individuo coerentemente con le *statutory residence rules*, occorre seguire alcuni passaggi qui sotto sinteticamente dettagliati:

- la persona fisica è residente se trascorre almeno 183 giorni in UK; se ciò non si verifica occorre passare al punto successivo;
- la persona fisica non è residente se soddisfa almeno uno dei requisiti previsti dall'*automatic overseas test*[2]; se ciò non si verifica occorre passare al punto successivo;
- la persona fisica è residente se soddisfa uno dei requisiti dell'*automatic UK test*[3]; anche qui, se ciò non si verifica occorre verificare il punto successivo;
- la persona fisica è residente in UK se, pur non avendo soddisfatto i requisiti di cui sopra, trovano applicazione i *sufficient ties test* (quali legami affettivi, personali e lavorativi da abbinare al tempo trascorso in territorio inglese[4]).

Il sistema dei *test*, volto originariamente a creare maggiore certezza nell'applicazione della norma, sta creando difficoltà applicative nei casi di individui con una significativa mobilità lavorativa e sociale. Occorre, peraltro, prestare grande attenzione nel verificare con sufficiente evidenza documentale (ad es., tramite biglietti aerei e *boarding cards*), i giorni effettivamente trascorsi nel Regno Unito, soprattutto per le persone fisiche residenti in UK che decidono di trasferirsi (*leavers*) in un Paese terzo, ma che mantengono con il Regno Unito rapporti professionali (i quali, nello stesso tempo, impongono una seppur minima presenza in UK). Ne risulta, peraltro, che i legami

[2] Un individuo non è residente se soddisfa, alternativamente, uno dei tre seguenti requisiti: (i) residente in uno dei 3 anni precedenti e trascorre meno di 16 giorni in UK; (ii) residente in nessuno dei 3 anni precedenti e trascorre meno di 46 giorni in UK; (iii) impiegato a tempo pieno all'estero.

[3] Un individuo è residente se (i) trascorre più di 183 giorni in UK; (ii) se mantenendo un'abitazione, trascorre in UK almeno 30 giorni e, pur non avendo un'abitazione all'estero, è presente all'estero meno di 30 giorni; (iii) lavora un sufficiente numero di ore per un periodo di 12 mesi continui.

[4] Cfr. MARK McLAUGHLIN, *Tax Planning*, 2018/2019, p. 187 ss.

familiari, che in taluni Paesi di *civil law* (come ad es. l'Italia e la Francia) assumono un ruolo preponderante, in UK assumono un ruolo secondario.

B. Il domicilio

Il domicilio, che coincide normalmente con il Paese in cui una persona ha un'abitazione permanente, è una nozione di diritto privato, che tuttavia, come vedremo, impatta anche sugli obblighi tributari. Non vi è, diversamente da quanto accade per la residenza, una nozione "fiscale" di domicilio. Giurisprudenza e prassi hanno, tuttavia, sviluppato un consolidato concetto di domicilio che ormai è ampiamente accettato e riconosciuto ai fini fiscali[5].

È possibile individuare tre tipologie di "domicile": il domicilio (i) di origine, (ii) di dipendenza e (iii) di scelta. Tuttavia, occorre fin da subito chiarire che in UK è possibile essere ivi domiciliati senza aver avuto mai nessuna abitazione permanente in territorio inglese, né tanto meno senza mai essere stato ivi residente.

Per quanto concerne il domicilio di origine, di regola si considera tale il Paese dove un individuo è nato. Assume in particolare rilevanza fintanto che non sia sostituito da un domicilio di dipendenza o di scelta (questo avviene frequentemente con il passare degli anni), oppure, viceversa, quando un domicilio di scelta venga perso o contestato. Il domicilio di origine di una persona può essere, in taluni casi, il domicilio del padre e/o della madre.

Il domicilio di dipendenza assume carattere marginale in quanto, di fatto, riguarda solo gli individui sotto i 16 anni e quelli con limitate capacità mentali, per i quali il domicilio è lo stesso del genitore e/o del tutore.

Un domicilio di scelta si acquisisce tramite la presenza fisica e l'intenzione chiara e precisa (*settled*) di risiedere volontariamente in UK permanentemente o per un periodo limitato[6]. Non si acquisisce per meri motivi lavorativi né acquistando un'abitazione, né tanto meno acquisendo la cittadinanza inglese, sebbene siano tutti e tre validi elementi indiziari di una precisa intenzione di stabilirsi in via permanente in UK.

Occorre, pertanto e come già rilevato, valutare l'intenzione di stabilirsi in un Paese in modo permanente. Pertanto, un domicilio di scelta non si acquisisce lasciando UK se l'intenzione è quella di risiedere nell'altro Paese, anche per molti anni, ma non di rimanervi a tempo indeterminato. In questi ultimi casi, spesso contestati dall'HMRC, cittadini inglesi che hanno spostato la residenza in altri Paesi (ad es., in Hong Kong per motivi professionali o in Spagna a seguito di un pensionamento e all'acquisto di una casa di villeggiatura), vengono comunque considerati domiciliati in UK proprio in virtù del vincolo creato dalla nascita.

[5] Si veda per un'analisi dettagliata HMRC, *Residence, Domicile and Remittance Basis, Manual 2018*, nonché Withers LLP, Robert L Williams, *Guide to US/UK Private Wealth Tax Planning*, 2017.

[6] MCLAUGHLIN (nota 4), p. 412 ss.

Come vedremo nel prosieguo, questo ha un effetto di grande rilevanza in quanto non solo potrebbe ciò avere influenza (seppur indiretta) sulla loro residenza fiscale ma, soprattutto, ai fini dell'imposta sulle successioni. HMRC è particolarmente sensibile sul tema del domicilio di origine, partendo dall'assunto che le mere dichiarazioni debbano considerarsi meno rilevanti rispetto alla condotta fattuale. Sebbene l'onere della prova sia equamente diviso tra contribuente e autorità fiscali, l'acquisizione di un domicilio di scelta a discapito di quello di origine (semplice da appurare), comporta, in caso di accertamento, un onere probatorio più ingente a carico del contribuente[7].

Si segnala che, a partire dall'aprile 2017, le persone fisiche residenti e non domiciliati da 15 anni sono considerati presuntivamente domiciliati (*deemed domiciled*) e, pertanto, sono assoggettate a tassazione sui redditi ovunque prodotti. In altri termini, è stata introdotta, di fatto, una quarta categoria di domicilio: oltre a quella per origine e per scelta, si aggiunge il *deemed domicile*, che si acquisisce dopo un qualificato periodo di residenza in UK. Per le persone fisiche *deemed domiciled*, non è più possibile optare per il regime della *remittance* e gli stessi sono tassati sulla base dei redditi ovunque prodotti. Se non rimettono i redditi e il capitale in precedenza accumulati durante il regime di *resident not domiciled*, i *deemed domiciled* possono mantenere all'estero il patrimonio senza pagarvi imposte ulteriori (ovviamente eventuali redditi derivanti dal possesso di tali beni saranno assoggettati a tassazione); per quest'ultimi appare, dunque, di fondamentale importanza mantenere distinti gli elementi di reddito e di patrimonio prodotti nei differenti periodi fiscali, attraverso conti dedicati e altri strumenti giuridici quali *trust* e polizze assicurative.

II. Il domicilio ai fini successori

Una persona fisica può essere considerata domiciliata in UK ai fini dell'*inheritance tax* anche se non sia ivi né residente né domiciliata ai fini delle imposte dirette. Pertanto, sebbene la nozione di domicilio ai fini successori sia profondamente influenzata da quella utilizzata per le imposte dirette, ai fini dell'applicazione del tributo successorio occorre fare riferimento ad una definizione autonoma predeterminata legislativamente (*IHTA 1984 s 267*).

Si considera domiciliato ai fini successori una persona fisica che, alternativamente, (i) sia stato domiciliato in UK nei 3 anni precedenti l'evento morte, (ii) sia stato residente in UK almeno 15 anni negli ultimi 20 e almeno in uno dei 4 anni prima dell'evento morte e (iii) sia stato residente domiciliato e residente nei 2 anni precedenti l'anno dell'evento morte.

[7] Si veda il caso *Barlow Clowes International Ltd (in liquidation) and others v Henwood* [2008] EWCA 577. In base a tale sentenza, un cittadino inglese si trasferisce definitivamente nell'Isola di Man acquisendo un domicilio di scelta. Dopo circa 20 anni, lascia l'isola per trasferirsi in Francia, dove nel frattempo ha comprato una casa di villeggiatura. Poiché, dopo aver lasciato l'Isola di Man, non ha acquisito un altro domicilio di scelta, le autorità hanno considerato che il suo domicilio di origine fosse di *default* quello inglese.

Pertanto, ne risulta che le persone fisiche domiciliate, per origine o per scelta, possono ricadere nell'ambito di applicazione del tributo, anche se non residenti in UK al momento dell'evento morte (lo stesso vale per qualsiasi trasmissione a titolo gratuito)[8].

Le stesse regole valgono anche per i *deemed domiciled* a partire dal periodo fiscale che inizia dal 6 aprile 2017. Ne consegue che le persone fisiche divenute *deemed domiciled* lo saranno anche ai fini successori e, in particolare, come da modifica legislativa, a partire dal sedicesimo anno (così come potranno considerarsi non domiciliati ai fini del tributo soltanto 6 anni dopo l'uscita dal Regno Unito, mentre se usciranno entro il quattordicesimo anno, ne dovrebbero risultare esenti immediatamente).

In linea generale, è opportuno, prima che un residente divenga domiciliato o *deemed domiciled*, così come e a maggior ragione prima di diventare residente in UK, apportare i beni (o taluni di essi) esteri in un *trust* affinché tali beni possano formare una *excluded property*, esente, seppur non definitivamente, ai fini successori e, a certe condizioni, ai fini delle imposte sui redditi. È di fondamentale importanza che al momento del conferimento dei beni in *trust* il *settlor* non sia domiciliato, non rilevando eventuali modifiche del suo *status* successive alla creazione del vincolo di destinazione[9].

Si ricorda, infine, che in presenza di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, i criteri territoriali stabiliti all'interno della convenzione prevalgono su quelli domestici.

III. La remittance e l'utilizzo dei fondi esteri in UK

Le persone fisiche residenti in UK, ma non domiciliate nel senso in precedenza delineato, possono essere tassate in base ai redditi ovunque prodotti (*the arising basis*) oppure in base ai redditi "rimessi" in UK (*the remittance basis*).

In termini generali[10], una persona fisica residente che opta per il regime della *remittance* è tassata sui redditi e sulle plusvalenze di fonte UK, mentre su quelli di fonte non UK solo se, e nella misura in cui, siano rimessi in UK.

Per *remittance* si intende il trasporto, il trasferimento, la ricezione e l'utilizzo[11] di qualsiasi tipologia di bene, liquido ed

illiquido[12], in UK, direttamente od indirettamente (ad es. a persone correlate)[13].

Un residente non domiciliato, che abbia optato per il regime della *remittance*, deve considerare che le spese, sia ordinarie che in conto capitale, devono essere finanziate da redditi e da plusvalenze assoggettate a tassazione in UK oppure da elementi di patrimonio (*clean capital*).

Per "*clean capital*" devono intendersi sia beni liquidi sia illiquidi detenuti dalla persona fisica prima che diventi residente in UK, sia beni di qualsiasi genere non soggetti a tassazione in UK in base a disposizione domestica. Sono esclusi dal campo di applicazione della *remittance* i beni di modico valore e quelli prettamente personali (vestiti e gioielli).

Non rilevano altresì ai fini della *remittance*, i *qualifying investments* nell'ambito del *Business Investment Relief* (BIR). Si intende per *qualifying investment* la sottoscrizione di azioni e di un finanziamento ad un'azienda inglese, quotata o non, sempre che tale investimento non comporti un beneficio, commercialmente non giustificato, all'investitore (o che via sia anche solo l'intenzione di produrre tale beneficio) e sempre che tale società svolga un'attività commerciale (o che lo faccia entro 2 anni dall'investimento)[14].

Un *qualifying investment* perde tale qualifica nella misura in cui (i) la società *target* non sia più *eligible*, (ii) l'investimento è oggetto di disinvestimento e (iii) la società *target*, direttamente o indirettamente, attribuisce un valore, anche in natura e commercialmente non giustificato, all'investitore e/o a sue parti correlate e, infine, (iv) se la società *target* entro 2 anni non avvii un'attività commerciale. Non vi sarebbe relazione tra valore dell'investimento e beneficio all'investitore: la circostanza che l'investitore tragga un vantaggio economico dall'investimento effettuato, a prescindere dal valore dello stesso, fa venir meno integralmente gli effetti dell'agevolazione con ripresa a tassazione dell'intero investimento[15].

Vale la pena notare che, in caso di disinvestimento, soltanto la parte non reinvestita o non trasferita all'estero, genera *remittance* tassabile. Qualora la persona fisica disponga, ceda o trasferisca tale investimento, lo stesso si considera rimesso a meno che entro un lasso di tempo ragionevole (per HMRC 45 giorni, in taluni casi 45 più ulteriori 90 giorni) gli stessi fondi siano trasferiti all'estero (sullo stesso conto corrente o su uno dedicato) oppure che gli stessi siano reinvestiti in un (altro) investimento qualificato.

[8] A titolo esemplificativo, un domiciliato non residente che effettua una donazione all'estero di beni esteri, potrebbe incorrere nell'applicazione del tributo inglese, anche se pensa di esserne esente.

[9] Sono state introdotte disposizioni transitorie nel caso di residenti in procinto di diventare *deemed domiciled* nel periodo 2017: per quest'ultimi vi è stata la possibilità di conferire beni in *trust* anche se ormai divenuti domiciliati, in piena neutralità fiscale.

[10] Si rimanda, per una disamina generale, a GABRIELE SCHIAVONE, *Aspetti di fiscalità internazionale nell'ordinamento tributario britannico*, in: *Fiscalità e Commercio Internazionale*, n. 3/2017.

[11] Sono, ad es., rilevanti le garanzie concesse in relazione all'assunzione di un debito verso un soggetto inglese.

[12] Tra i beni liquidi possiamo citare i conti correnti ed in generale i fondi, mentre tra i beni illiquidi figurano, ad es., le partecipazioni, le opere d'arte, i gioielli.

[13] Sono considerate anche le *remittance* a persone correlate *relevant*, quali familiari, società controllate e beneficiari, diretti ed indiretti, di un *trust*.

[14] Risulta, pertanto, assimilabile a *remittance* qualsiasi beneficio, diretto ed indiretto, anche a favore di persone collegate, ad eccezione dei compensi e delle remunerazioni di capitale effettuate a valori di mercato (si veda in questo senso HMRC (nota 5) per cui i dividendi e gli interessi ottenuti sono regolarmente tassati in base alla normativa domestica, sempre che siano a valori di mercato).

[15] Così si esprime HMRC (nota 5).

Le autorità fiscali hanno confermato che il BIR può essere abbinato ad altre tipologie di agevolazioni domestiche come *Enterprise Investment Scheme* e il *Seed Enterprise Investment Scheme*^[16].

Fin da subito appare difficile individuare e tenere separati il reddito e il capitale: la soluzione di utilizzare un conto bancario separato per capitale e redditi è una soluzione operativa diffusa, necessaria, ma assolutamente non in grado di risolvere tutte le criticità potenziali.

Questo tema risulta operativamente di grande impatto, soprattutto nella considerazione che molti operatori del mondo bancario ritengono che creare due conti – reddito e capitale – sia sufficiente per distinguere in maniera soddisfacente le due tipologie di beni. A titolo esemplificativo, non è corretto imputare il reddito al conto capitale e poi, secondo meccanismi interni all'istituto di credito, trasferirlo sul conto reddito, così come sarebbe da valutare con attenzione lasciare il reddito derivante dal *clean capital* in moneta estera, in quanto il possesso di una valuta estera assume rilevanza ai fini reddituali per sé. Così come, in caso di cessione di un bene non liquido facente parte del *clean capital*, i fondi derivanti da tale cessione, se quest'ultima genera una plusvalenza, devono essere accreditati presso un conto separato, in quanto ai fini della *remittance* non è possibile separare una plusvalenza dal prezzo complessivo della cessione.

In generale, è consigliabile, nella misura in cui sia fattibile, creare conti separati per ogni singola tipologia di reddito e di capitale, per facilitare un'eventuale remissione di fondi in UK utilizzando per primo il conto che ha accolto il reddito tassato più favorevolmente.

Nel caso in cui vi sia una *remittance* di fondi derivanti da varie fonti di reddito e di capitale, e in tutte quelle fattispecie in cui non sia possibile individuare con precisione il reddito e il capitale, trovano applicazione le *mixed funds rules*. In base a tali disposizioni, sono individuate 9 differenti categorie di reddito per ciascun anno. Il procedimento è piuttosto complesso ed esula dagli obiettivi del presente articolo: per semplicità, si considerano per primi rimessi i redditi da lavoro, successivamente in ordine i redditi di capitale, i redditi esteri assoggettati a ritenuta e infine gli altri redditi (tra cui, sono inclusi, sia i redditi di fonte inglese che i *clean capital*). La "stratificazione" fiscale originaria non cambia a seguito di una modifica della destinazione dei beni: se, ad es., i fondi in un conto sono usati per acquistare un immobile all'estero che poi viene rivenduto, in caso di *remittance* occorre ricostruire la fonte reddituale/patrimoniale del primo conto, non rilevando la natura dell'ultima operazione in ordine temporale.

[16] L'*Enterprise Investment Scheme* e il *Seed Enterprise Investment Scheme* sono delle agevolazioni fiscali, molte diffuse in UK, connesse agli investimenti in società cd. "start up"; garantiscono, *inter alia*, di maturare in capo all'investitore residente in UK un credito d'imposta pari, rispettivamente al 30% e al 50% dell'importo investito oltre a generare plusvalenze esenti.

Particolare attenzione, infine, è da prestare ai conti "cointestati" in quanto i criteri per determinare la provenienza del reddito/capitale devono essere analizzati non solo in relazione al titolare del conto, ma anche alle parti correlate.

Al fine di agevolare il percorso di ricostruzione dei fondi ai fini della *remittance*, vale la pena considerare una casistica diffusa: cittadino italiano, residente in UK e con molteplici attività imprenditoriali all'estero, e con una relazione di *private banking* presso una banca elvetica.

Dal punto di vista logico, occorre primariamente chiedersi se i fondi depositati in Svizzera siano *clean capital*. In caso affermativo, l'utilizzo, anche in UK, è totalmente libero e senza alcun effetto fiscale.

Al contrario, se i fondi non sono *clean capital* (oppure, come spesso accade, non si è in grado di determinarne con certezza tale natura), la *remittance* in UK di fondi per scopi privati è sempre da considerarsi reddito, con le regole viste in precedenza (e quindi, solo in caso di BIR, la tassazione viene congelata). Occorre verificare con attenzione quindi non soltanto da dove partono i fondi (ovvero da quale conto) ma anche come si sono formati.

Ricordiamo che se un reddito è di fonte inglese, non ha alcuna rilevanza quanto sopra detto in tema di *remittance* in quanto essendo di fonte UK, anche se depositato all'estero, è in ogni caso assoggettato a tassazione in UK e quindi liberamente disponibile: tipici casi sono ad esempio gli interessi maturati su titoli di debito emessi da un soggetto inglese, gli interessi attivi su conti correnti di banche inglesi, i dividendi distribuiti da società inglesi nonchè i redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone inglesi (ad esempio una *limited partnership*), oltre che ovviamente i redditi di lavoro dipendente ed autonomo pagati da soggetti UK.

IV. La remittance charge

I residenti non domiciliati che intendono avvalersi del regime della *remittance* devono annualmente optare, nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi, per tale regime, completando un apposito allegato.

Nel caso che il contribuente non intenda avvalersi per un anno del regime della *remittance*, i redditi accumulati in precedenza non possono ovviamente essere riportati automaticamente in UK senza incorrere in tassazione. Su questo ultimo punto, si consideri la seguente esemplificazione: A, residente non domiciliato in UK nell'anno 1, 2 e 3, decide di non optare per l'anno 4; ogni anno ha un reddito estero di 100 (quindi alla fine del 4 anno ha depositato averi per 400 di cui 100 sono stati assoggettati a tassazione in UK); A decide di trasferire 250 in UK convinto che sia possibile utilizzare la franchigia di 100; A dovrà pagare le imposte inglesi sull'intero importo in quanto si considerano per primi rimessi i redditi degli anni precedenti.

I residenti non domiciliati "di lungo corso" (*long term resident*) possono continuare ad avvalersi del regime della *remittance basis*, ma devono pagare annualmente la *remittance basis charge* (RBC), che si aggiunge alle imposte da corrispondere sui redditi di fonte inglese e che deve considerarsi alla stregua di un anticipo di imposte inglesi sui redditi esteri.

La misura della RBC varia a seconda di quanto la persona fisica sia stata annualmente residente in UK: GBP 30'000 se residente 7 degli ultimi 9 anni; GBP 60'000 se residente 12 degli ultimi 14. Si ricorda che i fondi trasferiti in UK per pagare la RBC non si considerano fiscalmente rimessi.

In aggiunta all'opzione in dichiarazione, occorre, per qualificarsi al fine del regime della *remittance*, "nominare" una parte di reddito estero nella propria dichiarazione fiscale, ovvero identificare una parte di reddito che verrà poi rimessa in UK. Di fatto, l'applicazione congiunta delle disposizioni in tema di *nominated income* e le *mixed income rules* comporta che non sia conveniente "nominare" un reddito significativo e pertanto, nella maggioranza dei casi, è opportuno nominare un importo minimo.

V. Il residente non domiciliato nell'ambito della pianificazione fiscale internazionale, la novità Brexit e il neo residente italiano

Il regime del *resident non domiciled* è stato ed è attualmente largamente utilizzato nell'ambito della pianificazione fiscale internazionale. Le persone fisiche che per motivi di lavoro e di famiglia decidono di insediarsi nel Regno Unito possono avvalersi di tale regime senza che questo ne pregiudichi lo *status* di residente ai fini internazionali. Occorre in particolare sottolineare che una persona, cittadina di un Paese terzo e che decide di essere residente in UK, è giocoforza non domiciliato e il regime della *remittance* è semplicemente un'opzione di cui il residente decide di avvalersi.

Gli effetti di un'eventuale (quanto mai probabile) *Brexit* sono complessi da anticipare ma, a rigore di logica, nell'ambito di tale regime, riconosciuto in UK da tempo immemorabile, non dovrebbero esserci modifiche significative. Anzi, è possibile prevedere una conferma di tale regime, che pur subendo nel corso degli ultimi anni modifiche significative soprattutto per i *long term resident*, ha mantenuto intatti i principi fondamentali. Peraltro, è opportuno segnalare che, *sic stantibus rebus*, l'inasprimento prevedibile delle leggi concernenti l'immigrazione di cittadini stranieri nel Regno Unito potrebbe limitare la platea dei possibili fruitori del regime del *resident non domiciled* inglese.

Per quanto, poi, concerne il regime del cd. "neo residente" italiano^[17], le due normative appaiono profondamente distinte. *In primis*, occorre sottolineare che mentre il regime del "res non dom" inglese è un meccanismo di sistema, il

neo-residente italiano appare come una norma agevolativa il cui obiettivo dichiarato è quello di incentivare l'insediamento di non residenti facoltosi all'interno del territorio italiano e/o di favorire il supposto rientro di "cervelli" italiani dall'estero. Nel regime inglese, la *remittance* consente di tassare definitivamente i redditi esteri, pertanto la RBC deve considerarsi una sorta di anticipo di imposte che saranno verosimilmente pagate quando il residente non domiciliato diventi, per scelta o per obbligazione, domiciliato. Nella versione italiana, al contrario, l'imposta forfettaria prescinde da qualsiasi quantificazione di redditi e di patrimonio con la conseguenza, *inter alia*, che l'imposta pagata esaurisce la sua "efficacia" tributaria nel periodo di riferimento.

Dalla differente natura, ne derivano alcune significative differenze, la cui analisi esula dagli obiettivi del presente articolo. Peraltro, ci preme sottolinearne soltanto alcune che, per rilevanza economica, ne connotano in modo distintivo l'essenza stessa.

Per il "res non dom" inglese l'utilizzo di fondi in UK è disincentivante, in quanto soggetti a tassazione secondo le aliquote domestiche marginali, sebbene come visto in precedenza vi siano norme che consentono l'investimento in UK di fondi esteri in neutralità fiscale, mentre tramite la *flat tax* il neo residente italiano sui redditi di fonte estera affranca tali redditi, consentendone la piena usufruibilità in Italia, coerentemente con l'obiettivo di attrarre investimenti esteri sul territorio.

Certamente, mentre il regime della *remittance* consente di identificare i redditi di fonte estera in modo pressoché univoco e di esimerli da tassazione sempre che non siano rimessi nel significato visto in precedenza, i criteri territoriali previsti dalla normativa italiana possono essere, in taluni casi, di difficile interpretazione ed applicazione^[18]. In merito, per quanto concerne la disciplina del neo residente, lo strumento dell'interpello all'Agenzia delle Entrate può risolvere talune fattispecie, chiarendone il trattamento tributario, ma può produrre anche effetti negativi (*in primis*, l'interpello potrebbe non avere sempre un esito favorevole al contribuente e secondariamente, metterebbe il neo residente nella condizione di fornire informazioni "sensibili" circa il proprio assetto patrimoniale e finanziario).

In un'ottica di pianificazione fiscale internazionale, il regime italiano del neo-residente parrebbe consentire una maggiore libertà di movimento di capitali e, pertanto, risulta, ad una prima analisi puramente teorica, maggiormente conveniente nei casi di contribuenti con una forte capacità contributiva nel breve termine e, allo stesso tempo, con esigenza di investire patrimoni importanti nel breve tempo e con la massima

[18] Si pensi al caso di una società *holding* estera il cui unico socio ed amministratore unico è un residente non domiciliato: l'applicazione di talune disposizioni antielusive – come la normativa in tema di "esterovestizione" e la normativa *Controlled Foreign Company* (CFC) – potrebbe compromettere l'applicazione del regime agevolativo, attraendo redditi che parrebbero *prima facie* "esteri" e considerandoli come domestici. Sulla difficoltà nella qualificazione di un reddito di fonte estera, cfr. ALESSANDRO SAINI, *Regime dei neoresidenti alla ricerca dei redditi di fonte estera*, Il Quotidiano del Fisco, Il Sole24Ore, 9 ottobre 2018.

[17] Sul tema della *flat tax* per neo residenti si rimanda, tra gli altri, a GIOVANNI SASSU, *La tassazione forfettaria degli HNWI neo-residenti in Italia*, in: NF 10/2018, p. 422 ss. e a FRANCESCO AVELLA/PAOLO ARGINELLI, *New Italian Tax Regime to Attract High Net Worth Individuals*, in: IBFD, Febbraio/Marzo 2017, p. 113 ss.

discrezionalità. In merito, si ricorda tuttavia che i redditi esteri non rimessi in UK non sono soggetti, per i primi 7 anni, ad alcuna tassazione.

D'altro canto, l'approccio sistematico della normativa UK ha consentito e consente tuttora una pianificazione internazionale nel lungo termine con maggiori certezze, alla luce, ad es., di una normativa sostanzialmente invariata da anni nei suoi principi essenziali ed esente da qualsiasi esigenza di "copertura" finanziaria e da eventuali contestazioni di legittimità costituzionale (in quanto come detto in precedenza, non è una norma agevolativa ma di sistema, non necessitando di nessun meccanismo di aggiustamento periodico).

Peraltro, occorre sottolineare che le ultime modifiche al regime del *resident non domiciled* UK, migliorando la logica di sistema sottesa a tale istituto, ne riducono rispetto al passato la mera convenienza fiscale. Sulla base delle osservazioni precedenti, risulta pertanto imprescindibile, soprattutto per i residenti assoggettati a RBC e per i *long term resident*, alla luce della sempre maggiore complessità della normativa, avvalersi di un'adeguata assistenza fiscale, non essendo più sufficiente il mero supporto, seppur di grande utilità, degli intermediari finanziari (quale la produzione di *income statement* e la detenzione degli *assets* in conti separati).

Infine, nell'ambito della pianificazione fiscale internazionale, occorre considerare se il *resident non domiciled* beneficia delle disposizioni convenzionali, così come il neo-residente.

Il Commentario all'art. 1 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE), nel par. 26, specifica, *inter alia*, che i Paesi contraenti possono limitare l'applicazione delle disposizioni convenzionali a quei soggetti che beneficiano di un regime fiscale che esclude da tassazione i redditi di fonte estera. Rimane, pertanto, confermato che il beneficio convenzionale spetta nella misura in cui il reddito è assoggettato a tassazione nel Paese di residenza (quindi, se rimesso nel caso inglese). Il neo-residente sembrerebbe in grado di beneficiare delle disposizioni convenzionali in quanto soggetto a tassazione (sebbene in via forfetaria)^[19]. Sulla base di tale ragionamento, si potrebbe supporre che anche il *long term resident* inglese sia da includere nei soggetti beneficiari delle disposizioni convenzionali. Sarebbe interessante verificare, ad es., nel caso di un aggiornamento di una Convenzione contro le doppie imposizioni, se il Paese estero concordi con l'Italia una clausola simile a quella che limita i benefici convenzionali al *res non dom* inglese^[20].

[19] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17 del 23 maggio 2017, p. 93 ss. e ALESSANDRO BAVILA, *Cayman Financial Review*, ottobre 2017.

[20] Una soluzione operativa, valida sia per il residente non domiciliato che per il neo-residente, potrebbe essere quella di concedere il beneficio convenzionale fino all'ammontare delle imposte pagate effettivamente (sia come RBC sia come *flat tax*).